

Allegato B – Gestioni associate non ammesse a contributo

Ente che ha presentato la domanda di contributo	Gestione associata (rif. Allegato C - DCR 225 del 2003)	Motivazione della non ammissibilità
Comunità montana Lunigiana (per livello ottimale Lunigiana Nord)	B7	Trattasi di convenzione con un solo Comune.
Comunità montana Lunigiana (per livello ottimale Lunigiana)	H2	La convenzione riguarda parte dei Comuni del livello ottimale. Ai sensi dell'articolo 12 della DCR 225/2003, la gestione associata non può essere incentivata in quanto non sussistono tutti gli elementi del livello minimo di interazione previsti dall'allegato C, paragrafo 3, lettera b, alla DCR medesima (in particolare, non risulta costituito l'ufficio unico per il supporto giuridico alle gestioni associate, H1).
Comunità montana Lunigiana (per livello ottimale Lunigiana)	B8	La convenzione riguarda parte dei Comuni del livello ottimale. Ai sensi dell'articolo 12 della DCR 225/2003, la gestione associata non può essere incentivata in quanto non sussistono tutti gli elementi del livello minimo di interazione previsti dall'allegato C, paragrafo 3, lettera b, alla DCR medesima (in particolare, non risulta costituito l'ufficio unico per il supporto giuridico alle gestioni associate, H1).
Circondario della Val di Cornia	B1	Trattasi di gestione associata precedentemente incentivata, ma priva del requisito della continuità richiesto dall'articolo 8, comma 4, DCR 225/2003 (nel procedimento di revoca è stata sostituita con altra gestione associata).
Circondario della Val di Cornia	B7	Non risulta essere stato effettivamente aperto almeno uno sportello catastale (DGR 238/2004, par. 28.1).
Circondario della Val di Cornia	H6	Trattasi di gestione associata precedentemente incentivata, ma priva del requisito della continuità richiesto dall'articolo 8, comma 4, DCR 225/2003 (nel procedimento di revoca è stata sostituita con altra gestione associata).
Comune di Pontassieve	D4	La convenzione è limitata alla fornitura di pasti per mense scolastiche, che di per sé non configura una gestione associata.
Comune di San Miniato	F8	La gestione associata non è svolta mediante il consorzio Società della salute (DGR 238/2004, par. 52.3).
Comune di Rio nell'Elba	Diritto allo studio	I Comuni del livello ottimale dell'Isola d'Elba hanno attivato una gestione associata in materia di diritto allo studio (livello minimo di integrazione: D4). Con altra convenzione i Comuni di Rio nell'Elba e di Rio Marina svolgono in forma associata ulteriori servizi nello stesso tipo di gestione (diritto allo studio). Quantunque non contrastante con la prima, detta ultima convenzione non può essere incentivata, poiché in presenza di più atti associativi rientranti nella medesima gestione associata (diritto allo studio) il

		contributo può essere concesso ad una sola forma associativa, secondo le priorità previste dal paragrafo 2.4 dell'allegato C alla DCR 225/2004.
Comune di Follonica	F8	La gestione associata non è svolta mediante il consorzio Società della salute (DGR 238/2004, par. 52.3).
Comunità montana Colline Metallifere	A2	Non risulta essere stato adottato il regolamento uniforme delle procedure concorsuali e selettive (DGR 238/2004, par. 2.2).
Comunità montana Colline del Fiora	H3	Non è stato ancora costituito l'organismo comune per la promozione e lo sviluppo di azioni positive di cui alla l. 125/1991 (anzi, nella convenzione si dà atto della persistente competenza degli organismi dei singoli Comuni).
Comunità montana Amiata Grossetano	F8	La gestione associata non è svolta mediante il consorzio Società della salute (DGR 238/2004, par. 52.3).
Comunità montana Appennino Pistoiese (livello ottimale Area Pistoiese)	A20	La convenzione riguarda parte dei Comuni del livello ottimale. Ai sensi dell'articolo 12 della DCR 225/2003, la gestione associata non può essere incentivata in quanto non sussistono tutti gli elementi del livello minimo di interazione previsti dall'allegato C, paragrafo 3, lettera b, alla DCR medesima (in particolare, non risulta costituito l'ufficio unico per il supporto giuridico alle gestioni associate, H1).
Comunità montana Appennino Pistoiese (livello ottimale Area Pistoiese)	B5	La convenzione riguarda parte dei Comuni del livello ottimale. Ai sensi dell'articolo 12 della DCR 225/2003, la gestione associata non può essere incentivata in quanto non sussistono tutti gli elementi del livello minimo di interazione previsti dall'allegato C, paragrafo 3, lettera b, alla DCR medesima (in particolare, non risulta costituito l'ufficio unico per il supporto giuridico alle gestioni associate, H1).
Comunità montana Appennino Pistoiese (livello ottimale Area Pistoiese)	A6	La convenzione riguarda parte dei Comuni del livello ottimale. Ai sensi dell'articolo 12 della DCR 225/2003, la gestione associata non può essere incentivata in quanto non sussistono tutti gli elementi del livello minimo di interazione previsti dall'allegato C, paragrafo 3, lettera b, alla DCR medesima (in particolare, non risulta costituito l'ufficio unico per il supporto giuridico alle gestioni associate, H1).
Comunità montana Appennino Pistoiese (livello ottimale Area Pistoiese)	D3	La convenzione riguarda parte dei Comuni del livello ottimale. Ai sensi dell'articolo 12 della DCR 225/2003, la gestione associata non può essere incentivata in quanto non sussistono tutti gli elementi del livello minimo di interazione previsti dall'allegato C, paragrafo 3, lettera b, alla DCR medesima (in particolare, non risulta costituito l'ufficio unico per il supporto giuridico alle gestioni associate, H1).
Comunità montana Appennino Pistoiese	H2	La convenzione riguarda parte dei Comuni del livello ottimale. Ai sensi dell'articolo 12 della DCR

(livello ottimale Area Pistoiese)		225/2003, la gestione associata non può essere incentivata in quanto non sussistono tutti gli elementi del livello minimo di interazione previsti dall'allegato C, paragrafo 3, lettera b, alla DCR medesima (in particolare, non risulta costituito l'ufficio unico per il supporto giuridico alle gestioni associate, H1).
Comune di Piteglio	E3	La gestione associata attiene unicamente la gestione del solo Teatro del Comune di Piteglio e delle autorizzazioni delle attività culturali sovracomunali. La convenzione, che peraltro risulta carente quanto a promozione delle stesse attività teatrali in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, non include altre attività e funzioni particolarmente rilevanti, indicate dalla DGR 238/2004, par. 44 (valorizzazione del patrimonio locale, autorizzazioni di competenza dei singoli Comuni, gestione servizi culturali e ricreativi attivati nei singoli Comuni).
Comune di Monsummano Terme	B11	La convenzione prevede unicamente lo svolgimento di attività di coordinamento (si ribadisce anzi la costituzione di sportelli unici per l'edilizia presso ogni Comune) e non contiene tutti gli elementi di cui alla DGR 238/2004, par. 32.
Comune di Monsummano Terme	G1	La convenzione prevede unicamente lo svolgimento di attività di coordinamento (si ribadisce anzi la costituzione degli sportelli unici per le attività produttive presso ogni Comune) e non contiene tutti gli elementi di cui alla DGR 238/2004, par. 54.
Comune di Capolona	A6	Trattasi di gestione associata precedentemente incentivata, ma priva del requisito della continuità richiesto dall'articolo 8, comma 4, DCR 225/2003 (nel procedimento di revoca è stata sostituita con altra gestione associata).
Comune di Capolona	F8	La gestione associata non è svolta mediante il consorzio Società della salute (DGR 238/2004, par. 52.3).
Comunità montana del Casentino	F2	La gestione associata non comprende ancora le attività e i servizi di cui alla DGR 238/2004, par. 46, e si limita invece alla concessione di contributi economici (di cui peraltro non si evidenzia la differenza rispetto a quelli destinati alle famiglie) e ad attività di informazione e sensibilizzazione sugli affidi familiari.
Comune di Torrita di Siena	B7	Non risulta essere stato effettivamente aperto almeno uno sportello catastale (DGR 238/2004, par. 28.1).
Comunità montana del Mugello	E2	La convenzione prevede unicamente lo svolgimento di attività di coordinamento e non contiene tutti gli elementi di cui alla DGR 238/2004, paragrafi 42 o 43, quali l'organizzazione e la gestione del servizio e del personale adibito alle biblioteche e ai musei.
Comune di Borgo San Lorenzo	A3	La convenzione prevede, quanto al trattamento giuridico, unicamente attività di uniformazione delle

		regole e della modulistica, “mentre l’attività operativa rimane ai singoli enti”. Non sussistono pertanto gli elementi di cui alla DGR 238/2004, par. 3.
Comune di Borgo San Lorenzo	A5	La convenzione non prevede lo svolgimento di attività di supporto per le relazioni sindacali dei singoli Comuni (aziendali), come stabilisce la DGR 238/2004, par. 5.
Comunità montana della Val di Merse	B5	Trattasi di gestione associata precedentemente incentivata, ma priva del requisito della continuità richiesto dall’articolo 8, comma 4, DCR 225/2003. Ciò deve affermarsi sulla base di quanto risulta dalla relazione generale, nella quale non si dà conto dell’effettivo svolgimento dei compiti di protezione civile in forma associata, nonché sulla base di quanto risulta dal decreto dirigenziale n. 5840 del 7.10.2004, con il quale si è provveduto alla revoca di contributo regionale per mancata realizzazione del progetto in materia di protezione civile gestito in forma associata.
Comunità montana della Val di Merse	H3	La convenzione risulta in palese contrasto con altro atto associativo nella stessa materia (pari opportunità) cui risultano partecipare due stessi Comuni (articolo 9, comma 8, DCR 225/2003). Tra i due atti non vi è né coerenza né complementarietà; la convenzione non costituisce organismi comuni.
Comune di Castelnuovo di Garfagnana	A10	Non risulta essere stato adottato il regolamento unico per l’espletamento delle gare d’appalto in forma associata o che i Comuni partecipanti abbiano provveduto ad uniformare i regolamenti (DGR 238/2004, par. 10.3).
Comunità montana Amiata Senese	H7	La gestione associata non può essere considerata nel contributo annuale in quanto è tuttora in corso il procedimento di revoca (DGR 273/2004, art. 4, comma 7).
Comune di Sinalunga	A12	La gestione associata non è effettivamente operativa, avendo i Comuni stabilito che la piena operatività decorre dal 1° gennaio 2005 (DCR 225/2003, art. 8, comma 1, lettera a).